

STATUTO

**IMPRESA SOCIALE LETIZIA
DUE M.P. S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DOMUSNOVAS CA CORSO
REPUBBLICA 24

Numero REA: CA - 246395

Codice fiscale: 03099940920

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2007 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A)

ALL'ATTO N. 11775

"STATUTO"

"Impresa Sociale Letizia Due M.P. S.r.l."

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Impresa Sociale LETIZIA DUE M.P. S.r.l.".

Art. 2) La società ha sede in Domusnovas.

L'assemblea dei soci potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero.

L'organo amministrativo potrà istituire uffici operativi sia in Italia sia all'Estero.

Art. 3) Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società si intende quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 4) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2060.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 5) La società, che non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolge la propria attività nei seguenti settori:

- educazione formazione ed istruzione;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- attività socio assistenziale;
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria.

L'Impresa non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

L'impresa si propone l'inserimento all'attività lavorativa dei lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 lettera F, punti i, ix, e x, del regolamento CEE n.2204/2002 e art.2 paragrafo 1 lettera g dello stesso regolamento.

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (che possono comprendere il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio e di terzi, anche quale terza datrice di ipoteca), commerciali ed industriali ritenute necessarie ed anche soltanto utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così, nei limiti previsti dall'articolo 2361 del codice civile, potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi scopo analogo od affine al proprio.

TITOLO III

-CAPITALE SOCIALE -

Art. 6) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Art. 7) Il capitale potrà essere costituito ovvero aumentato mediante conferimenti in denaro, in natura, in crediti ovvero mediante conferimento di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera e di servizi, ai sensi dell'articolo 2464 del codice civile. Il capitale potrà essere inoltre aumentato mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

Art. 8) I soci potranno effettuare ulteriori apporti e conferimenti a favore della società, nei limiti di legge.

I soci potranno apportare denaro alla società, sia a titolo di versamento in conto capitale, sia a titolo di finanziamento, anche a titolo gratuito, senza necessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.

Tali finanziamenti potranno essere effettuati con le modalità ed i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta e risparmio.

Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi.

Art. 9) La quota è nominativa e trasferibile, sia mortis causa che per atto tra vivi.

In tutti i casi in cui un socio intendesse, per atto tra vivi a qualsiasi titolo, purché oneroso, alienare o costituire in usufrutto, o comunque vincolare in tutto o in parte la propria quota a terzi, dovrà esperire l'offerta in prelazione agli altri soci.

In tutti i casi in cui la cessione non preveda un corrispettivo in danaro, i prelazionari potranno acquistare la quota mediante versamento di una somma determinata di comune accordo con l'offerente, ovvero da un terzo arbitratore, da nominarsi secondo le modalità previste al successivo articolo 29. A tal fine il socio dovrà, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, informare della sua intenzione di disporre della quota gli altri soci, i quali dovranno pronunciarsi nei successivi due mesi e, nelle stesse forme sopra indicate, dichiarare all'offerente se intendano o meno procedere all'acquisto: se l'offerta fosse accettata da più soci, la quota del cedente verrà divisa fra gli acquirenti in misura proporzionale al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Esperite infruttuosamente queste procedure, la quota è liberamente alienabile.

(Il diritto di prelazione sarà escluso in caso di trasferimento a favore del coniuge ovvero a discendenti in linea retta.)

TITOLO IV

-DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEE

Art. 10) Le assemblee dei soci si terranno presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia, che verrà designato nell'avviso di convocazione, da inviarsi a cura dell'organo Amministrativo almeno otto giorni prima tramite lettera raccomandata.

Nella lettera devono essere indicati giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, anche sulla lettera di convocazione, anche da non soci, le deleghe non potranno essere rilasciate né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 11) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore Delegato, ovvero ancora dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 12) Tutti i soci hanno diritto di intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto così come previsto dal codice civile.

Art. 13) Per l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, l'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 14) L'assemblea delibera con la maggioranza di legge.

In deroga a quanto sopra, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del comma secondo dell'art.2479 c.c., l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art. 15) L'assemblea potrà tenersi anche per audio-video conferenza, alle seguenti condizioni, di cui dovrà darsi atto nei relativi verbali:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, ed eventualmente il notaio, che provvederanno alla verbalizzazione;
- 2) che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- 3) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere ovvero trasmettere documenti;
- 5) che nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) siano indicati i luoghi audio-video collegati, a cura della società, nei quali i convenuti potranno confluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il verbalizzante.

Art. 16) Per tutte le materie non riservate dalla legge alla competenza dell'assemblea, le decisioni dei soci possono essere assunte con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci di cui al comma precedente, si intenderanno approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori, ovvero di almeno tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal libro dei soci.

Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare.

I soci hanno quindici giorni per trasmettere la risposta nella sede sociale, che dev'essere apposta in calce al documento ricevuto e contenere un'esplorata approvazione, diniego, ovvero astensione.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio, con espresso e chiaro riferimento all'oggetto della decisione.

I consensi possono essere trasmessi nella sede sociale, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione dei soci è assunta soltanto qualora pervengano alla società, entro quindici giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino il quorum deliberativo di cui al comma secondo di questo articolo.

L'organo amministrativo ha il compito di raccogliere i consensi scritti e le consultazioni scritte ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci.

TITOLO V

-AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO-

Art. 17) La società potrà essere amministrata da un amministratore unico, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri compreso tra due e cinque che durano in carica fino a revoca e/o per il periodo di tempo stabilito dall'atto di nomina.

Il consiglio di amministrazione potrà operare con metodo collegiale, ovvero in modo congiuntivo o disgiuntivo, ai sensi degli articoli 2475, 2257 e 2258 c.c.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Il consiglio di amministrazione potrà nominare uno o più amministratori delegati, determinandone poteri e limiti, ai sensi della vigente normativa.

Art. 18) Gli amministratori sono investiti di tutti i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso, salvo quelli che per legge competono all'assemblea dei soci.

Art. 19) Il consiglio di amministrazione che operi con metodo collegiale, qualora a ciò non abbia provveduto l'assemblea, eleggerà tra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente che sostituisca il presidente medesimo nei casi di assenza o impedimento, nonché un segretario, che potrà essere scelto all'infuori dei membri del consiglio.

Art. 20) La convocazione del consiglio di amministrazione che operi con metodo collegiale sarà fatta dal presidente senza formalità di sorta.

Art. 21) Al presidente del consiglio di amministrazione ed al vice-presidente in caso di assenza ovvero impedimento del presidente, in caso di consiglio che operi con metodo collegiale;

ai singoli amministratori, in forma disgiunta ovvero congiunta, in caso di consiglio che non operi con metodo collegiale;

all'amministratore unico,

sono attribuite la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, ai sensi dell'articolo 2475/bis c.c.

Ai sensi dell'art.8 del D.lgs del 24 marzo 2006, n.155, non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati da imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni pubbliche.

Art.22) Ai sensi dell'art.11 del D.lgs del 24 marzo 2006, n.155, la gestione dell'Impresa, nel caso in cui vengano superati due dei limiti indicati dall'articolo 2435 bis del c.c., ridotti della metà, sarà controllata da un

collegio sindacale costituito da tre membri eletti dall'assemblea dei Soci. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità e redigeranno una relazione al bilancio annuale. Potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Nel caso in cui l'Impresa superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dall'articolo 2435 bis del c.c., il controllo contabile sarà esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci; in quest'ultimo caso i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

TITOLO VI ESERCIZI SOCIALI

Art. 23) L'esercizio sociale chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art.10 del D.lgs del 24 marzo 2006, n.155, l'Impresa deve tenere il Libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonchè redigere e depositare presso il Registro delle Imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'Impresa.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il consiglio direttivo compilerà con criteri di oculata prudenza il bilancio consuntivo e predisporrà il bilancio preventivo per il nuovo esercizio sociale.

Art. 24) Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo compilerà il bilancio secondo le norme previste dal codice civile.

Art. 25) Ai sensi dell'art.3 del D.lgs del 24 marzo 2006, n.155, la società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' fatto divieto alla società di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Impresa sociale in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

A) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovanti esigenze attinenti alle necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;

B) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alle necessità di acquisire specifiche professionalità;

C) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle Banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26) La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Art. 27) In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Art. 28) L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio alle norme sul funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibili;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Il patrimonio residuo verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati o fondazioni indicati/e dall'Assemblea.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad

eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro, nominato da persona estranea alla società, la quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina, o, in via rituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea.

Art. 30) I soci avranno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 c.c., secondo le modalità ivi indicate.

Art. 31) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Ai sensi dell'art.3 del D.lgs del 24 marzo 2006, n.155, contro i provvedimenti di esclusione è prevista dal parte dell'aspirante socio la facoltà di presentare istanza all'assemblea dei soci che deciderà entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Qualora la società sia composta di due soci si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2287 c.c.

Art. 32) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge.

Germano Podda
Francesca Mameli
Agostina Mameli
Marcello Dolia